

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8

**Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.**

(BURC n. 49 del 24 febbraio 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 26 maggio 2023, n. 24; 25 ottobre 2023, n. 47; 18 marzo 2024, n. 14; 7 agosto 2024, n. 31)

**Art. 1**

(Modifiche alla [l.r. 33/2022](#))

1. La [legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33](#) (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche) è modificata come segue:
  - a) il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni organizzative per la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del sistema sanitario regionale";
  - b) le parole "medicinali cannabinoidi", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "medicinali contenenti cannabinoidi";
  - c) la parola "erogazione", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "dispensazione";
  - d) le parole "l'erogazione", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "la dispensazione";
  - e) all'articolo 1:
    - 1) dopo la parola "statale," sono inserite le seguenti: "e conformemente a quanto previsto dall'articolo 18-quater, comma 6, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#),";
    - 2) la parola "regole" è sostituita dalla seguente: "modalità";
  - f) nel comma 1 dell'articolo 2, le parole da "e dal" a "medicinali)" sono soppresse.

**Art. 2**

(Modifiche alla [l.r. 37/2022](#))

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della [legge regionale 21 ottobre 2022, n.37](#) (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono abrogati.

**Art. 3**

(Modifiche alla [l.r. 66/2012](#))

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) è sostituita dalla seguente:

"m) contribuisce con proprio personale individuato con provvedimento del dipartimento competente in materia di agricoltura che ne dispone l'utilizzo, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dello stesso dipartimento, nonché dell'organismo pagatore (ARCEA)".

#### **Art. 4**

*(Modifiche alla [l.r. 30/2016](#))*

1. Nel comma 3 dell'articolo 5-bis della [legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) dopo la parola "3" sono inserite le seguenti: «della [legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36](#) recante "Modifiche alla [l.r. 12 ottobre 2016, n. 30](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)"».

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 45/2022](#))*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della [legge regionale 12 dicembre 2022, n.45](#) (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia), le parole "Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07)" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" (U 12.07)".
2. AI fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.

#### **Art. 6**

*(Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della [l.r. 8/1995](#))*

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

#### **Art. 7**

*(Modifiche alla [l.r. 35/2015](#))*

1. Nel comma 6-bis dell'articolo 7 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35](#) (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Penitenziaria" sono inserite le seguenti: ", al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera".

## **Art. 8**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della [l.r. 22/2010](#))*

1. All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si *interpreta nel senso che è*<sup>1</sup> riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

## **Art. 9**

*(Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)*

1. Al fine di far fronte agli adempimenti necessari per pervenire a una corretta programmazione nell'ambito sociosanitario e migliorare l'efficienza dello stesso sistema, il Commissario ad acta individua, mediante interpello e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla direzione di specifici settori del dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e sociosanitaria, quale articolazione amministrativa messa a disposizione del Commissario ad acta, o di Azienda Zero, al conseguimento di specifici obiettivi o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. In esito all'individuazione, il conferimento del relativo incarico pertiene al dirigente generale del dipartimento di cui al comma 1.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale temporaneamente utilizzato e la durata del periodo di utilizzo sono definite mediante convenzione stipulata con l'ente sanitario distaccante.
4. Al personale di cui al comma 1 può essere riconosciuto il trattamento economico parametrato ai titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, se più favorevole, da graduarsi in relazione alla complessità dei settori, degli obiettivi o ambiti di attività e responsabilità assegnati.
5. Gli oneri relativi all'eventuale differenza retributiva sono posti a carico del bilancio regionale.
6. Azienda Zero può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

---

<sup>1</sup> L'art. 13, comma 1, l.r. 18 marzo 2024, n. 14, sostituisce la parola "intende" con le parole "interpreta nel senso che è".

## **Art. 10<sup>2</sup>**

*(Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)*

1. *La Regione Calabria, nel rispetto di quanto dispone il [d.lgs. n. 42/2004](#)<sup>3</sup> favorisce la riqualificazione, la manutenzione<sup>4</sup> e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica,<sup>5</sup> adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture a essi connesse, in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico<sup>6</sup>.*
2. *L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve.*
3. *La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico.*
4. *Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell'area sciabile che svolge, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per <sup>7</sup> la pratica di attività ludico-sportive e ricreative <sup>8</sup>.*
5. *Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia<sup>9</sup>.*
6. *Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1 deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili.*

---

<sup>2</sup> **Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2023, n. 24. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 10 (Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)

1. *Il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali, sono assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo del personale adibito all'esercizio di tali impianti.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di servizi di trasporto pubblico adotta gli atti gestionali occorrenti a disciplinare i rapporti con la società Ferrovie della Calabria S.r.l. e stipula i conseguenti accordi."*

<sup>3</sup> **Parole inserite dall'art. 7, comma 1, lettera a), numero 1), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

<sup>4</sup> **L'art. 7, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47 sostituisce le parole "il potenziamento" con le parole: "la manutenzione".**

<sup>5</sup> **L'art. 18, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sopprime le seguenti parole:** "rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali,".

<sup>6</sup> **L'art. 7, comma 1, lettera a), numero 4), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, dopo la parola "connesse" aggiunge le seguenti:** ", in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico".

<sup>7</sup> **L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, dopo le parole "anche per" aggiunge le seguenti:** "favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per".

<sup>8</sup> **L'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sopprime le parole "su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività".**

<sup>9</sup> **L'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sopprime le parole "e dei vigili del fuoco".**

7. *Questi interventi possono essere finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.*
8. *Le disposizioni dell'articolo 2 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62](#) (Norme in materia di spending review) non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria s.r.l. ai sensi del presente articolo.*<sup>10</sup>

## **Art. 11**

*(Misure per garantire i presidi di legalità)*

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.
3. *Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forze dell'ordine e agli enti locali sul cui territorio insistono presidi territoriali delle forze dell'ordine, in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone ridotto, beni immobili o porzioni di essi di proprietà della Regione o di enti strumentali regionali, con la finalità di perseguimento del bene della sicurezza pubblica e per garantire il mantenimento di un presidio delle forze dell'ordine a livello territoriale.*<sup>11</sup>

## **Art. 12**

*(Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale)*

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall'attività di verifica svolta dall'organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l'accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.
2. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono anche la tassa regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e gli importi sono differenziati in base al setting assistenziale e all'eventuale numero dei posti.
3. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, altresì, l'indennità forfetaria, differenziata per tipologia di struttura, da corrispondere ai componenti dell'OTA.

---

<sup>10</sup> **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

<sup>11</sup> **Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

**Art. 13**  
*(Norma finanziaria)*

1. AI fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, quantificati in 147.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2023-2025 mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U. 20.03).
3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, si provvede nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2023-2025, con le risorse allocate alla Missione 3, Programma 02 (U.03.02) mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U.20.03).
4. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.
5. Dalle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.